



LIGHTFLOW  
TECHNOLOGY  
*Gourmet*

**CONTRATTO DI**  
***AFFILIAZIONE***  
**COMMERCIALE**





## CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE

### TRA

La società **Investment Group S.r.l.** avente sede legale in Via Nicolò Copernico, Nucleo Industriale di Bazzano, 67100 L'Aquila, cod. fisc. 01894200664, Partita IVA n. 01894200664, iscritta presso la CCIAA Gran Sasso D'Italia al n 01894200664, capitale sociale 20.000,00 rappresentata dal Sig. Stefano Scipione, nella sua qualità di legale rappresentante (di seguito "l'**Affiliante**"),

### E

La società \_\_\_\_\_  
avente sede legale in Via \_\_\_\_\_, Città \_\_\_\_\_,  
Prov. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, Cod. Fisc. \_\_\_\_\_, P. IVA n \_\_\_\_\_,  
iscritta presso la CCIAA \_\_\_\_\_ al n \_\_\_\_\_, capitale sociale \_\_\_\_\_,  
rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale  
rappresentante (in seguito "l'**Affiliato**").

L'**Affiliante** e l'**Affiliato** sono di seguito congiuntamente definiti come le "Parti".

### PREMESSO CHE

- a. L'**Affiliante** è una società che opera nel campo del benessere e dell'alimentazione "low carb", in particolare tra l'altro, si occupa della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e bevande;
- b. L'**Affiliante** da 10 anni si avvale di un innovativo laboratorio di ricerca e sviluppo per realizzare prodotti chetogenici con ingredienti benefici per la salute e identici, nel gusto, a quelli tradizionali;
- c. L'**Affiliante** produce e commercializza i suoi prodotti con il marchio, di cui detiene la licenza di sfruttamento, "LightFlow" (di seguito, per brevità, anche i "Prodotti");
- d. L'**Affiliante** è titolare di una licenza di sfruttamento commerciale sul marchio "LightFlow", oggetto della registrazione italiana n. AQ2013C000016 depositata il 15 febbraio 2013, rivendicante protezione, tra l'altro, per i prodotti ricadenti nella classe 30 (di seguito il "Marchio");
- e. L'**Affiliante** è altresì titolare di una serie di informazioni a carattere riservato, sviluppatasi nel tempo, inerenti i metodi di produzione, conservazione, manipolazione e somministrazione dei Prodotti;
- f. I prodotti "LightFlow" si caratterizzano per un basso contenuto di carboidrati a fronte di un alto apporto di fibre;
- g. L'**Affiliante**, sino ad oggi, ha commercializzato i Prodotti per il tramite della sua rete vendita composti da incaricati alle vendite che operano sull'intero territorio nazionale;
- h. L'**Affiliante** ha attuato una pluriennale politica aziendale di fidelizzazione della clientela attraverso la diffusione del marchio "LightFlow" nonché di altri diritti di proprietà industriale, lo sfruttamento commerciale degli stessi, l'impiego del proprio patrimonio di conoscenze pratiche, delle proprie strategie organizzative, operative, commerciali, predisponendo canali distributivi diretti e attivando canali distributivi indiretti;
- i. L'**Affiliante** dispone di una struttura tecnica di formazione professionale allo scopo di diffondere il proprio patrimonio di conoscenze a favore della propria clientela nonché, ove necessario, a favore di esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande eventualmente da inserire nel proprio Network;
- j. L'**Affiliante** ha una clientela estremamente fidelizzata che utilizza con regolarità e costanza i Prodotti per la propria alimentazione giornaliera;
- k. L'**Affiliante** ha intenzione di commercializzare i suoi prodotti anche presso esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di consentire alla propria clientela fidelizzata di non variare il proprio regime alimentare in occasione di pasti consumati presso attività esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Firma \_\_\_\_\_

- l. L'Affiliato ha la disponibilità dei locali siti in \_\_\_\_\_ ,  
Via \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche i "Locali") ed opera con l'insegna  
" \_\_\_\_\_ " nel settore della gestione di attività di somministrazione  
di alimenti e bevande e, in particolare, è specializzata nel settore della ristorazione con  
possibilità di consumo all'interno dei locali.
- m. L'Affiliato, riconoscendo gli elementi di novità dei Prodotti, la capacità distintiva del  
Marchio, nonché la validità dei Prodotti intende a far parte del Network sviluppato  
dall'Affiliante al fine di mantenere, migliorare ed incrementare la propria attività;
- n. con il presente Contratto l'Affiliante e l'Affiliato intendono dunque disciplinare i  
termini e le condizioni dei loro futuri rapporti di collaborazione e di affiliazione  
commerciale definendo i rispettivi diritti ed obblighi secondo i termini che seguono.
- o. L'Affiliante garantisce che il processo produttivo, lo stoccaggio delle  
materie prime e la distribuzione dei prodotti alimentari vengono effettuati  
in modo igienico e conforme a quanto prescritto dal Reg. CE 852/2004

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.  
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### ART.1. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1.1 Con il presente contratto l'Affiliante si impegna a fornire all'Affiliato che si impegna ad acquistare  
i Prodotti nonché a consentire il diritto di utilizzo e di sfruttamento commerciale del Marchio  
"LightFlow" e del Know-How (come definito al successivo Art. 3), alle condizioni di seguito specificate.
- 1.2. Resta esclusa dal presente contratto la possibilità per l'Affiliato di acquistare e/o rivendere Prodotti  
da utilizzare e/o rivendere per finalità diverse da quelle qui previste. Ove l'Affiliato desideri svolgere  
anche l'attività di incaricato alle vendite potrà chiedere ausilio all'IBO che lo ha seguito per tutte le  
informazioni riguardanti costi e benefici dell'apertura di tale codice poiché dovrà presentare apposita  
domanda in nominache, se accettata, comporterà l'attribuzione allo stesso di un specifico codice IBO.

### ART.2. - TERRITORIO

- 2.1 L'Affiliato riconosce ed accetta che il diritto d'uso e di sfruttamento del Marchio e del Know-  
How e di acquisto dei Prodotti, come definito al successivo Art. 3, sono concessi solo all'interno  
dei punti vendita di proprietà o in gestione dell'Affiliato. L'Affiliante, su richiesta dell'Affiliato, può  
valutare la possibilità di riconoscere a quest'ultimo una zona di esclusiva. L'esclusiva è valida  
solo per tipo d'esercizio. Per esempio, un ristorante non può richiedere l'esclusiva su pasticcerie,  
forni o bar, ma solo su altri ristoranti e lo stesso vale per altri tipi di esercizi. (Per richiedere  
l'esclusiva sul territorio, l'Affiliato deve contattare l'Affiliante personalmente o attraverso  
l'intermediario per negoziare termini, territorio e fatturato minimo per la garanzia d'esclusiva)

### ART.3. KNOW-HOW E RELATIVE MODALITA' D'USO

- 3.1 L'Affiliante è titolare di un patrimonio di conoscenze pratiche, sostanziali, segrete,  
individuate e non brevettate, derivanti dalla propria esperienza pluriennale nel settore  
della produzione e della somministrazione dei Prodotti (di seguito il "Know-How").
- 3.2 Il Know-How è stato testato negli anni a livello commerciale dall'Affiliante  
ed ha consentito all'Affiliante di sviluppare uno specifico format.
- 3.3 A titolo esemplificativo e non limitativo l'Affiliante è titolare di quanto segue:
- o Le modalità di utilizzo dei propri diritti esclusivi;
  - o Le ricette dei Prodotti venduti nei punti vendita contraddistinti dal Marchio;

Firma \_\_\_\_\_



- o I metodi di insegnamento per la produzione dei prodotti dell'Affiliato;
  - o I metodi di preparazione dei prodotti dell'Affiliato, ivi comprese le materie prime da utilizzare ed i metodi di manipolazione;
  - o I metodi di conservazione e di somministrazione dei prodotti dell'Affiliato.
- 3.4 L'Affiliato si impegna a mantenere strettamente confidenziale il Know-How e ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità previste nel presente contratto. A tal fine, l'Affiliato non fornirà il Know-How a terzi, se non a propri dipendenti nella misura in cui ciò sia essenziale per un perfetto svolgimento delle attività di cui al presente contratto e, qualora ciò avvenga, farà quanto necessario affinché la riservatezza e confidenzialità del Know-How venga rispettata.
- 3.5 L'Affiliante si impegna a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare ovvero ad utilizzare esclusivamente per le finalità previste nel presente contratto, tutti i dati e le informazioni relative all'Affiliato e farà quanto necessario affinché la riservatezza e confidenzialità venga rispettata.

#### ART.4. OBBLIGHI DELLE PARTI

- 4.1 L'Affiliato prende atto e riconosce che l'essenza del presente Contratto consiste, tra l'altro, nell'obbligo dell'Affiliato di conformarsi in modo rigoroso agli standard e alle politiche dell'Affiliante al fine di permettere una uniforme e omogenea gestione della somministrazione dei Prodotti, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: (i). il rigoroso rispetto delle specifiche previste dall'Affiliante per gli alimenti e le bevande e la loro preparazione (ii). l'obbligo di conformarsi agli standard di volta in volta indicati nel Manuale Operativo.
- 4.2 Costituiscono presupposto ed elemento essenziale del Contratto, tra l'altro: (i). l'impegno dell'Affiliato di stabilire e mantenere costanti i rapporti di collaborazione con l'Affiliante e ciò anche attraverso l'incaricato alle vendite responsabile individuato nel Sig. \_\_\_\_\_ codice IBO: \_\_\_\_\_ nonché il Sig. \_\_\_\_\_ codice IBO: \_\_\_\_\_ che ha materialmente gestito la conclusione del presente contratto (ii). la massima diligenza e la correlata responsabilità dell'Affiliato nell'adempimento degli obblighi contenuti nel Contratto..
- 4.3 L'Affiliato riconosce e accetta che la rigorosa osservanza degli standard e dei principi di cui sopra, nonché delle politiche di volta in volta comunicate dall'Affiliante rappresenta la base di un prezioso e diffuso avviamento dell'Affiliante che si fonda, tra l'altro, sull'uniformità della manipolazione, preparazione e somministrazione dei Prodotti..
- 4.4 L'Affiliato dichiara e garantisce di aver ricevuto dall'Affiliante, alla sottoscrizione del presente Contratto, copia del Manuale Operativo predisposto dall'Affiliante e avente ad oggetto le linee guida per la conservazione, manipolazione, preparazione e somministrazione dei Prodotti nonché per la gestione e la corretta esecuzione degli adempimenti amministrativi legati allo svolgimento dell'attività e alla partecipazione al Network sviluppato dall'Affiliante (il "Manuale Operativo"). Il Manuale Operativo è comunque allegato al presente contratto quale Allegato "A". In caso di aggiornamenti e/o revisioni del Manuale Operativo durante il periodo di validità del presente contratto, l'Affiliante si impegna a consegnare la copia aggiornato del Manuale Operativo all'Affiliato e quest'ultimo si impegna conformarsi alle indicazioni e prescrizioni contenute nel nuovo Manuale Operativo ricevuto.
- 4.5 L'Affiliato si impegna a formarsi e far formare il proprio personale addetto alla preparazione cibi dalla struttura tecnica di formazione professionale dell'Affiliante. Qualora nel corso del rapporto di affiliazione dovesse esser necessario formare nuovo personale l'Affiliante metterà a disposizione dell'Affiliato, su richiesta di quest'ultimo un ulteriore corso di formazione. L'Affiliato sosterrà le spese per la partecipazione al corso ma non verserà alcun compenso all'Affiliante per il corso di formazione, il quale corrispettivo è da intendersi integralmente assorbito nella corresponsione del canone di cui al successivo Art. 7. L'obbligo di partecipazione al corso di formazione, previa comunicazione dei nominativi, è sancito infatti in relazione al personale di nuova assunzione in costanza di rapporto contrattuale.
- 4.6 Fatte salve le altre previsioni contrattuali, l'Affiliante si impegna ad affiancare l'Affiliato durante l'esecuzione del presente contratto delineando, a suo beneficio, indicazioni orientative di sviluppo

Firma \_\_\_\_\_

nel settore di riferimento ed impartendo istruzioni in merito allo svolgimento applicativo della politica aziendale amministrativa, commerciale, pubblicitaria e di marketing, garantendo il supporto o ausiliario tecnico-operativo nella fase di progettazione delle strategie iniziali di core business, di formazione del personale subordinato o parasubordinato dell’Affiliato, nonché l’attività di consulenza nella gestione e manutenzione di sistemi software e hardware da utilizzarsi nell’ambito delle attività di cui al presente contratto, prestata da personale dotato della necessaria competenza professionale.

#### ART.5. ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFILIATO

- 5.4 L’Affiliato si obbliga a seguire tutte le linee guida fornite dall’Affiliante per la conservazione, manipolazione, preparazione e somministrazione dei Prodotti, per la gestione e la corretta esecuzione degli adempimenti amministrativi legati allo svolgimento dell’attività e alla partecipazione al Network nonché la pubblicità del Marchio e dell’attività svolta all’interno dei locali.
- 5.2 L’Affiliato si impegna a far uso del Marchio, apponendo lo stesso sull’entrata dell’esercizio, e sul listino prezzi, ecc., rispettandone la disposizione e i caratteri grafici, i colori e le dimensioni.
- 5.3 L’Affiliato si impegna a far uso del Marchio e del Know-How esclusivamente ai fini dell’adempimento delle attività previste nel presente contratto, e non potrà, per alcuna ragione, cedere tale diritto, anche solo parzialmente, a terzi, ancorché si tratti di terzi in qualsiasi modo collegati ad esso. La presente prescrizione vale anche in sede di eventuale utilizzo di social network che dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’apposito Manuale Operativo predisposto dall’Affiliante e consegnato all’Affiliato.
- 5.4 L’Affiliato si asterrà dal depositare marchi o altri segni distintivi in conflitto con il Marchio e gli altri segni distintivi e diritti di proprietà industriale facenti capo all’Affiliante.
- 5.5 L’Affiliato si impegna a segnalare prontamente all’Affiliante qualsiasi violazione dei suoi diritti sul Marchio di cui venga a conoscenza, nonché ogni altro atto di concorrenza sleale compiuto da terzi, così da consentirgli di intraprendere le azioni di difesa che esso riterrà necessarie od opportune nel comune interesse.
- 5.6 L’Affiliato si obbliga a rispettare i canoni di diligenza e correttezza contrattuale, con l’impegno di seguire un codice di comportamento tale da non ledere o screditare l’immagine, la reputazione, il decoro e l’onorabilità del Marchio e dell’Insegna dell’Affiliante e della sua attività, il quale, senza limitazione e a titolo non esaustivo, prevede che:  
o l’Affiliato osserverà tutte le tecniche operative di produzione, di lavorazione, di pesatura, di commercializzazione, di esposizione al pubblico nel Punto Vendita e di diffusione pubblicitaria dei beni e servizi, esponendo il listino dei prezzi su tutti i prodotti o in prossimità di essi in modo chiaro e leggibile ed osservando le modalità di uso del Marchio e degli altri segni distintivi che dovranno essere conformi alle direttive e alle linee di azione strategica definite dall’Affiliante ed indicate nel Manuale Operativo.
- 5.7 L’Affiliato si impegna a porre in essere tutti gli apprestamenti pubblicitari che l’Affiliante invierà presso l’esercizio, seguendo le istruzioni dallo stesso fornite di volta in volta.
- 5.8 L’Affiliato si impegna a tenere e mantenere aggiornate tutte le registrazioni contabili obbligatorie per legge nonché a provvedere ad effettuare le registrazioni sulla piattaforma telematica dell’Affiliante previste nel Manuale Operativo. Inoltre, l’Affiliato sarà tenuto alla apertura del proprio account per l’utilizzo del software indicato dall’Affiliante che consentano la trasmissione telematica dei dati di relativi alla vendita dei Prodotti.
- 5.9 L’Affiliato è tenuto a non ostacolare ed a garantire l’esercizio del diritto di controllo da parte dell’Affiliante sulla corretta esecuzione del presente contratto per l’intera durata dello stesso.
- 5.10 L’Affiliato si obbliga ad utilizzare esclusivamente le materie prime approvate dall’Affiliante per il corretto svolgimento del disciplinare di produzione inserito all’interno del Manuale Operativo, nel rispetto degli standard qualitativi richiesti dall’Affiliante.
- 5.11 L’Affiliato si obbliga a rifornirsi delle materie prime di cui al precedente Art. 5.10 esclusivamente presso l’Affiliante nonché a non cedere dette materie prime a terzi soggetti esercenti

Firma \_\_\_\_\_

- l'attività di ristorazione. Analogamente le materie prime non potranno essere lavorate e utilizzate per preparazioni da cedere a terzi soggetti esercenti l'attività di ristorazione.
- 512 L'Affiliato si obbliga a produrre e somministrare i Prodotti secondo le indicazioni inserite nel Manuale Operativo. È fatto divieto all'Affiliato di utilizzare prodotti "low carb" diversi da o in concorrenza con i Prodotti LightFlow nonché altri farinacei tradizionali e ingredienti che contengano una percentuale di carboidrati superiore al 10% e ciò anche se tali prodotti siano usati come coadiuvanti alla produzione e preparazione dei cibi.
- 513 L'Affiliato si obbliga a praticare i prezzi di vendita dei prodotti nel rispetto della normativa di legge applicando una maggiorazione sugli stessi, così come indicato nel Manuale Operativo, laddove nella loro realizzazione vengano usati i Prodotti e, in ogni caso, impegnandosi a comunicare all'Affiliante i prezzi praticati.
- 514 L'Affiliato riconosce che tutte le informazioni, di qualsiasi tipo, ricevute in base al presente contratto, rappresentano informazioni di carattere riservato e di esclusiva proprietà e pertinenza dell'Affiliante. L'Affiliato si impegna altresì ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale. L'Affiliato sarà direttamente responsabile per qualsiasi danno subito dall'Affiliante a seguito della divulgazione non autorizzata del contenuto del presente contratto, del Know-How ed in generale di tutte quelle informazioni, a carattere riservato, di cui l'Affiliato, ed i suoi collaboratori e dipendenti sono venuti a conoscenza.

#### ART. 6. MODALITA' DI GESTIONE DELL'ATTIVITA'

- 6.1 L'Affiliato si impegna a svolgere l'attività secondo gli standard del Network nonché rispettando tutte le indicazioni e/o istruzioni contenute nel Manuale Operativo.
- 6.2 L'Affiliato si impegna, inoltre, a collaborare con l'Affiliante per adeguare e implementare gli strumenti di "hardware" e "software" utilizzati nel Punto Vendita, affinché le norme, le prassi, le procedure e il Network siano rispettati.
- 6.3 L'Affiliante riconosce che il rispetto del Manuale Operativo è importante e fondamentale perché l'esercizio dell'attività dell'Affiliato sia conforme con gli standard qualitativi dell'Affiliante, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: (i). un menù di alimenti e bevande, così come stabilito di volta in volta dall'Affiliante; (ii). l'uniformità delle specifiche per gli alimenti, i metodi di preparazione, la qualità e la presentazione degli alimenti; (iii). l'uniformità e la qualità del servizio e delle strutture.
- 6.4 Nella somministrazione e vendita degli alimenti e bevande preparati con i Prodotti, l'Affiliato deve rispettare le indicazioni stabilite di volta in volta dall'Affiliante e indicati nel Manuale Operativo.
- 6.5 L'Affiliato deve rendersi disponibile e consentire a soggetti appartenenti alla rete vendita dell'Affiliante di organizzare eventi presso il punto vendita, di fare promozione dei prodotti presso il punto vendita nonché di illustrare ai clienti la qualità e le proprietà dei Prodotti.

#### ART. 7. CORRISPETTIVI

- 7.1 L'Affiliato corrisponderà all'Affiliante una fee d'ingresso pari ad € 197,00 (centonovantasette/00) oltre iva.
- 7.2 L'Affiliato si impegna ad acquistare i Prodotti presenti nell'elenco (Allegato "B") dell'Affiliante e l'Affiliante si impegna a vendere detti Prodotti ad un prezzo pari a quello risultante da detto listino con uno sconto fino al 50%. Gli ordini andranno effettuati attraverso la piattaforma telematica dell'Affiliante e verranno evasi contemporaneamente entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordine. Il prezzo dei Prodotti ordinati andrà corrisposto al momento di inserimento dell'ordine nella piattaforma telematica dell'Affiliante. L'Affiliato potrà a sua semplice richiesta restituire tutti i Prodotti in suo possesso, inviandoli in porto franco all'indirizzo \_\_\_\_\_ che verranno riacquistati al prezzo di costo dall'Affiliante ove le relative confezioni siano ancora integre e la scadenza dei Prodotti - all'arrivo dei prodotti all'indirizzo sopra indicato - non sia inferiore ai 30 giorni.

Firma \_\_\_\_\_

- 7.3 L'Affiliato si impegna a corrispondere all'Affiliante il 20% (venti%) dell'imponibile del prezzo dei "piatti" presenti nel listino prezzi dell'Affiliato, oltre iva, preparati con i Prodotti. Tale 20% è pari all'importo che verrà riconosciuto ai clienti al fine di poter effettuare acquisti di Prodotti direttamente dall'Affiliante (cashback). Il versamento del detto 20% avverrà su base mensile posticipata, entro e non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello in cui detto 20% è stato incassato dall'Affiliato nel medesimo modo di come viene pagata la fee d'ingresso e cioè utilizzando il bottone PayPal. Nell'ipotesi in cui detto 20% raggiunga l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) prima della fine del mese di riferimento, l'Affiliato sarà tenuto a versare all'Affiliante detta somma entro e non oltre 3 giorni dal raggiungimento della stessa e così per ogni ulteriore raggiungimento di analogo importo nel mese di riferimento. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente punto 7.3 comporterà la risoluzione immediata per inadempimento del presente contratto.
- 7.4 L'inadempimento o l'inosservanza dei termini di pagamento sopra citati comportano l'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/02 e successive modificazioni.

#### **ART.8. DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO**

- 8.1 Il Contratto deve intendersi a tempo determinato. Lo stesso ha validità dalla data in cui l'Affiliato corrisponderà all'Affiliante, a titolo di corrispettivo fisso annuale, la fee d'ingresso di cui all'art. 7.1 che precede nonché effettuerà e pagherà il primo ordine di Prodotti e avrà termine il 31 dicembre del medesimo anno salvo il caso di rinuncia all'affiliazione ovvero il caso in cui il Contratto cessi anticipatamente a seguito di recesso dell'Affiliato o dell'Affiliante nei termini e secondo le modalità di cui al presente Contratto. Il Contratto potrà essere rinnovato inviando una richiesta di rinnovo all'Affiliante (soggetta all'accettazione da parte di quest'ultimo), unitamente al pagamento della quota di rinnovo pari ad € 97,00 oltre iva entro e non la data di scadenza. Resta ferma la possibilità per entrambe le Parti di recedere dal presente Contratto con preavviso di almeno sette giorni.

#### **ART.9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA**

- 9.1 Fatte salve le disposizioni di legge relative alle ipotesi di risoluzione contrattuale, il presente contratto verrà risolto di diritto, previa semplice comunicazione scritta, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti dell'Affiliato:
- o Ritardato pagamento dei pagamenti previsti nel presente contratto per un periodo di oltre 7 giorni dalla relativa data di scadenza;
  - o Mancato rispetto delle indicazioni e/o istruzioni contenute nel Manuale Operativo;
  - o Uso improprio del software per l'assegnazione del cash back sulle tessere del cliente.
  - o Violazione di una o più delle disposizioni di cui all'art. 5 che precede, con particolare riferimento all'uso improprio del Marchio e delle altre proprietà intellettuali dell'Affiliante;
  - o L'utilizzo da parte dell'Affiliato di prodotti "low carb" diversi da o in concorrenza con i Prodotti nonché altri farinacei tradizionali e ingredienti che contengano una percentuale di carboidrati superiore al 10% e ciò anche se tali prodotti siano usati come coadiuvanti alla produzione e preparazione dei cibi.
- 9.2 Il presente contratto, poi, diverrà inefficace e perderà ogni effetto al verificarsi della seguente condizione risolutiva:
- o cessazione dell'attività, cambiamento di attività o destinazione d'uso, revoca delle concessioni o autorizzazioni governative relative all'attività svolta dall'Affiliato in base al presente contratto;
  - o perdita di una valutazione di almeno quattro stelle sulla propria scheda "Google".

#### **ART.10. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

- 10.1 A seguito della cessazione del presente contratto, a qualsiasi titolo dovuta, l'Affiliato dovrà, indipendentemente da eventuali contestazioni sulle cause di cessazione del rapporto,

Firma \_\_\_\_\_

immediatamente provvedere a:

- o Restituire a proprie spese all'Affiliante tutti i beni di qualsiasi natura che gli siano stati affidati a titolo diverso dall'acquisizione in proprietà;
- o Rimuovere a proprie spese dal punto vendita il Marchio e qualsiasi supporto, cartaceo e non, sul quale il Marchio sia stato apposto, ed altri segni identificativi dell'appartenenza dell'Affiliato al Network;
- o Restituire all'Affiliante il Manuale Operativo, i disciplinari di produzione e tutto il materiale che è stato consegnato all'Affiliato per lo svolgimento delle proprie attività in relazione al presente contratto, con espresso divieto di conservarne copie, sia in via informatica che cartacea, laddove applicabile, salvo che non riceva autorizzazione scritta dell'Affiliante a provvedere alla distruzione di tale materiale, la quale avverrà comunque a suoi oneri e spese;
- o Cessare qualsiasi utilizzo del Marchio e di ogni altro segno distintivo e/o proprietà intellettuale dell'Affiliante, anche come parte di nomi di dominio o nell'ambito di social network, od in Internet;
- o Restituire tutti i Prodotti in suo possesso che verranno riacquistati al prezzo di costo dall'Affiliante ove le relative confezioni siano ancora integre e la scadenza dei Prodotti non sia inferiore ai 30 giorni;
- o Pagare immediatamente tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti all'Affiliante.

10.2 Per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza degli obblighi sopra indicati, l'Affiliato corrisponderà, a titolo di penale, all'Affiliante una somma pari ad € 100,00 (cento) al giorno fatto salvo il diritto dello stesso Affiliante al risarcimento dei danni ulteriori.

#### **ART.11. INTUITU PERSONAE ED INDIPENDENZA DELLE PARTI**

- 11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è concluso "intuitu personae". Pertanto, i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto - ed il contratto stesso - non sono trasferibili o altrimenti cedibili a terzi.
- 11.2 L'Affiliato, pur nell'osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, tanto nei confronti del dell'Affiliante che della clientela, dei propri dipendenti e dei terzi. Il presente contratto non dà luogo a rapporto di rappresentanza, associativo o societario tra le Parti e, pertanto, l'Affiliato non ha alcun diritto o potere di assumere impegni ed obbligazioni in nome e per conto dell'Affiliante. L'Affiliato risponde personalmente verso terzi delle obbligazioni assunte, delle perdite subite e dei danni causati, direttamente o dai suoi ausiliari secondo il combinato disposto degli artt. 1228 e 2049 c.c., nell'esercizio della sua attività di impresa, sollevando da ogni forma di responsabilità, solidale o sussidiaria, l'Affiliante.
- 11.2 Le Parti riconoscono che è escluso dal presente Contratto qualsiasi tipo di rapporto di lavoro con l'Affiliato e con il personale impiegato presso dall'Affiliato, personale che sarà direttamente assunto, regolato e pagato dall'Affiliato.

#### **ART.12. DISPOSIZIONI GENERALI**

- 12.1 Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa su quanto disciplinato dal presente contratto.
- 12.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero contratto, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
- 12.3 L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.
- 12.4 Ogni modifica od integrazione al presente contratto non sarà valida e vincolante

Firma \_\_\_\_\_



se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.  
12.5 Ogni comunicazione prevista dal presente contratto dovrà avvenire per iscritto tramite e-mail, fax o Raccomandata A.R., a seconda della tipologia di comunicazione, e dovrà essere indirizzata come segue:

Per l'**Affiliante**:

Via Nicolò Copernico  
Zona Industriale di Bazzano  
67100 - L'Aquila

Fax: \_\_\_\_\_

Pec: \_\_\_\_\_

Att.ne: \_\_\_\_\_

Per l'**Affiliato**:

Fax: \_\_\_\_\_

Pec: \_\_\_\_\_

Att.ne: \_\_\_\_\_

Eventuali modifiche ai sopra citati dati per la corrispondenza dovranno essere comunicati dalla parte interessata all'altra parte, con le stesse modalità sopra previste non appena tali esigenze di modifica si manifesteranno.

12.6 L'Affiliato riconosce che nessuna dichiarazione o garanzia è stata fatta da parte dell'Affiliante circa la capacità di produrre profitti mediante l'utilizzo dei Prodotti.

### **ART.13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

13.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

13.2 Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

### **ART.14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

14.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano il loro impegno al rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa applicabile in tema di protezione dei dati personali, ciascuna di esse per i trattamenti di dati personali che effettua in qualità di autonomo titolare del trattamento. In relazione agli stessi trattamenti, le Parti, salvo ed impregiudicato il diritto di chiedere il risarcimento del danno, in caso di inadempienze, si impegnano a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

SI ALLEGANO QUALE PARTI INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO:

A) Manuale Operativo

B) Listino prezzi della Investment Group S.r.l.

L'Aquila, \_\_\_\_\_

L'Affiliante

Investment Group S.r.l.

L'Affiliato

Firma \_\_\_\_\_



Le Parti dichiarano che tutte le clausole del presente accordo hanno formato oggetto di negoziazione specifica tra loro nonché che le clausole intendono e gli articoli qui di seguito specificatamente indicati sono da considerarsi specificatamente approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.:

Art. 2 (esclusività - territorio); Art. 4 (obblighi delle parti); Art. 5 (ulteriori obblighi dell'Affiliato); Art 6 (modalità di gestione dell'attività); Art. 7 (corrispettivi); Art. 8 (durata e rinnovo del contratto); Art. 9 (clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva); Art. 10 (effetti della risoluzione del contratto); Art. 13 (Legge applicabile e foro competente).

L'Aquila, \_\_\_\_\_

L'Affiliante  
Investment Group S.rl.

L'Affiliato

\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_